



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Reg. Del. N. 142 del 07/05/2021

OGGETTO: Determinazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2021.

L'Anno DUEMILAVENTUNO addì sette del mese di maggio alle ore 13:30 in Patti, nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti
SINDACO:	avv. Giuseppe Mauro AQUINO	SI
VICE SINDACO:	sig.ra Alessia BONANNO	SI
ASSESSORE:	avv. Valentina CAMPANA	SI
	sig. Giovanni FRANCHINA	SI
	sig. Cesare MESSINA	SI
	ing. Giuseppe SCARDINO	DIMISSIIONARIO

Presiede il Sindaco, Avv. Giuseppe Mauro Aquino ed assiste il Segretario Generale dr. Pietro Manganaro.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, N. 142 recepito dalla L.R. N. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30/2000;

Ritenuto che la proposta di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL., vigente in Sicilia;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

"Determinazione delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2021"

Di seguito la G. M.

- vista l'urgenza a provvedere;
- con votazione unanime.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA G.M.

5. SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI LOCALI: Proposta di deliberazione di Giunta Municipale N. 4 del 19-04-2021.

PROPONENTE L'Assessore (Avv. Aquino Giuseppe Mauro)	5. SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI LOCALI Il Responsabile (Dott. Carmelo Torre)
--	---

Oggetto: Determinazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2021.

Premesso il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

... *Omissis*...

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2018, modificato, da ultimo, con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/06/2020;

Visto l'art. 3 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;

Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 18/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L. prevedendo, nel contempo, l'accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui al successivo art. 243-ter;

Visto, in particolare, il comma 8, lett. g) del citato art. 243-bis del T.U.E.L., il quale prevede l'obbligo di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita nel caso di accesso al " Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali";

Ritenuto necessario, alla luce di quanto disposto dal sopraccitato comma 8, lett. g) del citato art. 243-bis del T.U.E.L., aumentare nella misura massima consentita dalla legge le tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2021 secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento:

1) di stabilire le tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2021 come segue:

ALTA STAGIONE: dal 15 Giugno al 15 Settembre

Hotel 1 stella - Hotel 2 stelle- Affittacamere - Aree attrezzate per la sosta	Residence turistici - Agriturismi - Campeggi - Case e appartamenti per vacanze - B&B	Hotel 3 stelle - Villaggi turistici	Hotel 4 stelle	Hotel 5 stelle
€ 1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 2,50	€ 5,00

BASSA STAGIONE: dal 1 Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Settembre al 31 Dicembre

Hotel 1 stella - Hotel 2 stelle- Affittacamere - Aree attrezzate per la sosta	Residence turistici - Agriturismi - Campeggi - Case e appartamenti per vacanze - B&B	Hotel 3 stelle - Villaggi turistici	Hotel 4 stelle	Hotel 5 stelle
€ 0,50	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,50	€ 3,00

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'esigenza di procedere con i provvedimenti conseguenziali.

Il responsabile del procedimento

Dott. Carmelo Torre



Il Proponente

Avv. Aquino Giuseppe Mauro



COMUNE DI PATTI

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

5. SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI LOCALI: Proposta di deliberazione N. 4 del 19-04-2021.

Oggetto: Determinazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto **Responsabile del V Settore Area Economica Finanziaria – Tributi Locali.**

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario, esprime **parere Favorevole** in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Patti, li 19-04-2021



**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
TRIBUTI LOCALI**

Dott. Carmelo Torre



COMUNE DI PATTI
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

5. SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI LOCALI: Proposta di deliberazione N. 4 del 19-04-2021.

Oggetto: Determinazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile 5. SETTORE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI LOCALI;

Visto l'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata correttezza e completezza dell'istruttoria esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica nella proposta in all'oggetto.

Patti, li 19-04-2021



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dot. Carmelo Torre

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Mauro Aquino


L'ASSESSORE ANZIANO
F.to sig. Cesare Messina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Pietro Manganaro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 07/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE



Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo on-line, il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 10/05/2021

come prescritto dall'art. 11, comma 1 della L.R. 03/12/1991, N. 44;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Pietro Manganaro

Il Responsabile dell'Albo on-line

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2021.

Perchè dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, 25/05/2021

Il Responsabile dell'Albo on-line

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Pietro Manganaro